



COMUNE DI PRATO

Ordinanza n.**461** del **17/02/2017**

Oggetto: **TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA NELLE AREE URBANE
DA POLVERI SOTTILI PM10 - REVOCA DELL'ORDINANZA DEL
SINDACO N. 3594 DEL 12/12/2016.**

Proponente:
PF Servizio Governo del territorio

U.O. proponente:
PF2 Tutela dell'ambiente



Il Sindaco

Richiamata l'Ordinanza del Sindaco n. 3594 del 12/12/2016 con la quale sono stati adottati i seguenti provvedimenti a tutela della qualità dell'aria, al fine di evitare il superamento nell'aria ambiente del parametro polveri sottili PM10, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L.R. 9/2010 :

A) il periodo giornaliero consentito per il funzionamento degli impianti di riscaldamento, alimentati a gasolio e a biomassa di cui al punto C seguente, con esclusione degli impianti installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura o assimilabili, scuole materne e asili nido, viene ridotto da 12 ore a 10 ore;

B) è fatto obbligo di spegnimento dei motori dei veicoli in caso di sosta prolungata degli stessi.

C) L'utilizzo di biomassa per riscaldamento domestico è ammesso solo tramite impianti ad alta efficienza, fatte salve le abitazioni dove non siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento;

D) è vietata la circolazione nell'area urbana denominata ZTC dei seguenti veicoli:

| | |
|-----------------------------------|---|
| autovetture diesel euro 2 | Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE e successive |
| autovetture diesel euro 3 | Autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 98/69/CE B e successive |
| veicoli commerciali diesel euro 2 | Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>c, d</i> con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 98/69/CEE e successive |
| veicoli commerciali diesel euro 2 | Veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere <i>d, h, i</i> con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 1999/96/CEE e successive |

Considerato che nel mese di febbraio 2017 non sono pervenuti ulteriori avvisi da parte di ARPAT relativamente alla necessità di adottare i provvedimenti di cui al Modulo 2 di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 ;

Preso atto della situazione climatica attuale e la tendenza meteorologica per le prossime settimane, che sembrano non favorire l'accumulo delle polveri sottili PM10 nei bassi strati dell'atmosfera;

Dato atto che, nel caso in cui si verificano le condizioni di criticità indicate



nell'Allegato B della DGR 814/2016 (Valore 2), saranno nuovamente reiterati, a mezzo specifica Ordinanza del Sindaco, i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'Allegato A, Parte Quinta della DGR 814/2016 (Modulo 2);

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

La revoca immediata dell'Ordinanza n. 3594 del 12/12/2016.

INFORMA

la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Prato e mediante avviso sui quotidiani locali.

INFORMA INOLTRE

Che ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Il Sindaco
Matteo Biffoni